



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL CREDITO PER “CARO PETROLIO” AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA NON È UN
PROVENTO ESENTE**

- Sentenza del 20/01/2026, n. 24 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma

Composizione

- Pres. Scati
- Rel. Fugacci

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 065 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Autotrasportatori di merci per conto terzi – Reddito d’impresa – Determinazione – Credito d’imposta per “caro petrolio” – Natura di provento esente – Configurabilità – Esclusione.

Massima

In tema di accise sul gasolio per uso commerciale, il provento originato dal credito d’imposta per il “caro petrolio” spettante agli autotrasportatori di merci per conto terzi ai sensi dell’art. 24-ter, comma 4 del d.lgs. n. 504/1995, non costituisce un “provento esente” (come, ad esempio, accade per le plusvalenze di cui all’art. 87 del t.u.i.r. n. 917/1986), onde non è applicabile la previsione di cui all’art. 84, comma 1, terzo periodo, del t.u.i.r., secondo cui la perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5.

Rif. Normativi

- D.Lgs. 26/10/1995, n. 504, art. 24-ter, comma 4
- D.P.R. 09/06/2000, n. 277, art. 2



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 84
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 87
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 109

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

2026